



COMUNE DI SAMASSI

Provincia del Sud Sardegna

C.F. e P.I. 00518190921

Via Municipio, 1 - C.A.P. 09030

Telefono 07093810-1 e-mail servizi.sociali@comune.samassi.ca.it

PEC: servizisociali@pec.comune.samassi.ca.it

AREA POLITICHE SOCIALI

BANDO APERTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

di cui al DL n. 102/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 124/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 art. 6, comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124;
- il Decreto Legge n. 47/2014 convertito nella Legge n. 80/2014;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.03.2016, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25.07.2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/2 del 30.09.2020;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30 luglio 2021 pubblicato nella G.U. n. 228 del 23.09.2021;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/21 del 24.03.2021;
- il bando regionale approvato con determinazione n. 129 prot. n. 3715 del 28.01.2022 della Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Residenziale della Regione Sardegna;

in esecuzione della propria determinazione n. 41 del 28.04.2022, con la quale è stato approvato il presente bando pubblico aperto,

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande - con la modalità di bando aperto privo di scadenza – in ogni momento dell'anno per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli di cui al DL n. 102/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 124/2013, e di cui alla DGR n. 11/21 del 24.03.2021.

BANDO APERTO SENZA SCADENZA

ART. 1 – FINALITA'

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici intende sostenere, con contributi fino a € 12.000,00, i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo che si trovino nella condizione di morosità per cause non imputabili alla propria volontà (morosità incolpevole).

ART. 2 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo sita nel Comune di Samassi e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, con citazione in giudizio per la convalida.

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Il Comune determina l'ammissibilità delle domande presentate dagli inquilini morosi incolpevoli:

- a) accertando le condizioni di morosità incolpevole ai sensi degli artt. 4 e 5;
- b) verificando che il richiedente, al momento della presentazione della domanda:
 - 1) abbia un reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a € 26.000,00;
 - 2) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e, per i soli casi di cui alle lettere a) e b) di cui al successivo art. 6, sia intervenuta la convalida dello sfratto con fissazione della data per il rilascio dell'alloggio;
 - 3) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, **risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno**. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - 4) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- c) verificando che il richiedente, così come ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di residenza su altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- d) verificando che il richiedente non sia un inquilino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

ART. 4 – DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per **morosità incolpevole** si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, valutata come descritto all'art. 5. La causa della morosità incolpevole deve essere sopravvenuta e quindi successiva rispetto alla data di stipulazione del contratto di locazione .

La perdita o la consistente riduzione della capacità del nucleo familiare deve essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti cause:

- **perdita del lavoro** per licenziamento non dovuto a giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- accordi aziendali o sindacali con consistente **riduzione dell'orario di lavoro**;
- **cassa integrazione** ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- **mancato rinnovo dei contratti** a termine o di lavoro atipico;
- **cessazione o consistente riduzione** di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- **malattia grave**, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

ART. 5 - MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITA' REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE

La "*consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare*" si verifica quando si registra una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale e si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale, con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa. Il reddito al quale riferirsi è il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE.

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

In assenza di una certificazione reddituale annuale, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente s'intende sussistente qualora il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% rispetto al reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento che ha determinato la morosità.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo s'intende sussistente qualora il reddito imponibile autocertificato nel periodo che intercorre tra l'evento che ha determinato la morosità e la data di presentazione della domanda risulti inferiore di almeno il 30% rispetto al reddito imponibile fiscalmente dichiarato nell'anno precedente computato per il medesimo periodo di tempo.

La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" di cui al comma 1 dell'art. 2 del DM 30/3/2016 può essere anche determinata dalla necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali dovute a malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare. Le spese mediche e assistenziali possono essere autocertificate e possono essere relative anche alla annualità precedente. Esse devono incidere per almeno il 30% sull'ultimo reddito ISE attestato.

ART. 6 – CONTRIBUTI CONCEDIBILI

Al richiedente è concesso un contributo fino a euro 12.000,00, secondo le seguenti destinazioni:

- a) fino ad un massimo di € 8.000,00 utile a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, con contestuale rinuncia da parte del proprietario all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino ad un massimo di € 6.000,00 a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole a trovare un'adeguata soluzione abitativa;
- c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale, pari ad un massimo di due mensilità del canone di locazione, per consentire all'inquilino di stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00. Nei comuni ove non siano definiti gli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della L.431/1998, trova applicazione quanto disposto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14.07.2004, pubblicato sulla G.U. 12711/2004, n. 266.

Il contributo concesso per le finalità di cui alla lettera **a)** non è cumulabile con i contributi delle lettere **b), c) e d).**

I contributi concessi per le finalità di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, che non può essere stipulato con il precedente locatore o per lo stesso immobile.

L'ammontare della morosità riconoscibile per **la fattispecie a)** è quello che risulta dall'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o da altro atto giudiziario, fatto salvo il limite del contributo massimo concedibile.

Ai fini del calcolo del contributo per la casistica di cui alla **lettera b)**, occorre moltiplicare il canone mensile per il numero di mesi successivi a quello del provvedimento esecutivo di sfratto, oggetto di differimento, sino al valore massimo di € 6.000,00. Il Comune può

erogare il contributo al termine di ciascun mese di differimento.

In ogni caso i contributi saranno erogati direttamente al proprietario dell'alloggio.

Il Comune prima dell'erogazione del contributo:

- verifica che persistano le condizioni di fatto e di diritto per cui il contributo è stato richiesto;
- rende edotto il locatore dell'obbligo di restituire al Comune le somme ricevute a titolo di anticipazione, qualora in futuro vengano meno le condizioni di fatto e di diritto per le quali è stato riconosciuto il contributo. A titolo meramente esemplificativo: qualora il locatore abbia ricevuto il canone relativo a dodici mensilità per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 6 e l'inquilino abbandoni l'alloggio dopo soli quattro mesi, in questo caso il locatore dovrà restituire al Comune la somma relativa a otto mensilità di canone.

ART. 7 - GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELL'INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA

I Comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per una eventuale graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

ART. 8 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente bando potrà essere presentata in qualunque periodo dell'anno all'Ufficio Protocollo del Comune di Samassi secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo PEC all'indirizzo servizisociali@pec.comune.samassi.ca.it
- a mezzo e-mail all'indirizzo protocollo@comune.samassi.ca.it
- tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo nei seguenti giorni e orari di apertura: lunedì 11/13 e 16/18 - mercoledì 9/11 e 16/18 - venerdì 11-13 (Tel. 07093810215 – 3701293152).
- attraverso raccomandata A/R all'indirizzo - Comune di Samassi – Via Municipio n. 1 09030 Samassi SU.

La stessa dovrà essere redatta utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, avendo cura di compilarla con precisione in ogni sua parte.

N.B:

in caso di trasmissione per via telematica (PEC o email) la documentazione (domanda e allegati) dovrà pervenire esclusivamente con file in formato pdf. NON SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE le istanze costituite da più file in formato immagine (fotografie singole scattate con smartphone e simili).

Nell'oggetto della PEC/ email dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al bando pubblico aperto per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli di cui al DL n. 102/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 124/2013, e di cui alla DGR n. 11/21 del 24.03.2021 - seguita da cognome e nome del richiedente.

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata all'Ufficio Protocollo.

La domanda, nella quale il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) di possedere tutti i requisiti previsti, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- 1) il contratto di locazione in essere, nel caso delle fattispecie a) e b) dell'art. 6;

- 2) l'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- 3) il provvedimento di rilascio dell'immobile, nel caso delle fattispecie a) e b) dell'art. 6;
- 4) la dichiarazione di rinuncia (Allegato 1), da parte del proprietario dell'alloggio, all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile (solo nel caso della fattispecie a) dell'articolo 6). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale;
- 5) la dichiarazione di consenso (Allegato 2), da parte del proprietario dell'alloggio, al differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa (solo nel caso della fattispecie b) dell'articolo 6). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale;
- 6) la dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell'alloggio e dal richiedente (Allegato 3) di impegno alla sottoscrizione di un nuovo contratto (fattispecie c) dell'articolo 6), eventualmente a canone concordato (solo nel caso della fattispecie d) dell'articolo 6). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale.

Le domande presentate incomplete e tali da non consentire la normale istruttoria, non saranno prese in considerazione. Negli altri casi i richiedenti saranno invitati a produrre la documentazione mancante.

E' ammessa una sola domanda per nucleo familiare.

Il presente bando e la relativa modulistica è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni presso l'Albo Pretorio online del Comune di Samassi e sul sito web del Comune di Samassi all'indirizzo www.comune.samassi.ca.it

ART. 9 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande:

- non redatte sull'apposito modello;
- redatte in maniera incompleta e insanabile, ovvero dalle quali si evinca la mancanza di uno dei requisiti previsti dal presente bando;
- relative alla locazione di alloggi non rispondenti alle caratteristiche previste dal precedente art. 3.

ART. 10 – DETERMINAZIONE E COMUNICAZIONE ALLA REGIONE DEL FABBISOGNO COMUNALE

I Comuni, verificata l'ammissibilità delle domande ai sensi dell'art. 3 e l'ammontare del contributo, trasmettono il fabbisogno alla Regione, compilando l'allegato A al bando regionale (approvato con determinazione n. 129 prot. n. 3715 del 28.01.2022 della Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Residenziale della Regione Sardegna) nel quale dovranno essere riportate, per ogni istanza ritenuta ammissibile, le seguenti informazioni:

- 1) data di presentazione della domanda al Comune;
- 2) data e numero di protocollo comunale;
- 3) indicazione, qualora vi sia, della presenza nel nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale (si specifica che il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di intimazione di sfratto per morosità);

- 4) data di rilascio dell'alloggio fissata nell'ordinanza di convalida dello sfratto obbligatoria per le fattispecie a) e b) dell'art. 6 del presente bando;
- 5) importo del contributo ammesso al finanziamento;
- 6) data di scadenza del contratto;
- 7) data dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida.

Il Comune potrà trasmettere la richiesta del finanziamento alla Regione in qualunque momento, avendo il Bando validità dalla sua pubblicazione alle annualità successive, fatte salve eventuali modifiche allo stesso. Al fine della predisposizione della graduatoria regionale, la domanda sarà riferita al mese (con riferimento all'ultimo giorno del mese) in cui essa è stata trasmessa alla Regione completa di tutte le informazioni richieste.

ART. 11 – RIPARTIZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DEI COMUNI

Sulla base delle istanze presentate dai Comuni, l'amministrazione regionale per ciascun mese, predisporrà una graduatoria degli aventi diritto secondo il seguente ordine di precedenza:

- 1) presenza nel nucleo familiare di almeno un almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;
- 2) eventuale data per il rilascio dell'alloggio fissata nell'ordinanza di convalida dello sfratto;
- 3) data dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- 4) alloggio sito in un Comune ad Alta Tensione Abitativa (ATA);
- 5) data di presentazione della domanda al Comune.

Nel caso in cui alcune richieste già inserite in graduatoria non possano essere soddisfatte per carenza di risorse finanziarie la Regione trasferirà al Comune le risorse finanziarie non appena queste saranno disponibili (con precedenza rispetto alle domande inserite nelle graduatorie dei mesi successivi).

Ogni graduatoria mensile resta valida per i successivi 12 mesi dalla data dell'approvazione definitiva da parte della Regione (pertanto qualora per motivi di carenza di finanziamento vi fossero istanze che non sono state soddisfatte entro il corso di validità della graduatoria, esse dovranno essere ripresentate ex novo).

La Regione Sardegna, al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse stanziare in bilancio, potrà predisporre, nel mese di dicembre, una graduatoria parziale con conseguente liquidazione delle risorse a favore delle domande pervenute anche prima del termine del mese. Eventuali istanze pervenute successivamente e, comunque, entro il 31 dicembre, potranno formare oggetto di una seconda graduatoria ed essere evase successivamente.

ART. 12 – RISORSE FINANZIARIE

Il Fondo è alimentato annualmente con le risorse stanziare dalla Legge di bilancio regionale e con le risorse trasferite dallo Stato.

ART. 13 – MONITORAGGIO E CONTROLLI

I Comuni trasmettono le schede di monitoraggio semestrale relative al procedimento, debitamente compilate secondo lo schema trasmesso dalla Regione, entro le scadenze che verranno comunicate con apposita nota dal competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori Pubblici. La trasmissione delle schede entro le scadenze prefissate costituisce condizione essenziale ai fini del pagamento dei contributi del Fondo da parte della Regione. La Regione ha la facoltà di effettuare

dei controlli in merito al rispetto da parte dell'amministrazione comunale dei contenuti di cui al presente Bando.

ART. 14 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REG. UE N. 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016:

I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016.

ART. 15 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, avvalendosi della Guardia di Finanza.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del sopra richiamato DPR, decade dai benefici eventualmente ottenuti, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. In tal caso l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Responsabile del Procedimento è l'Assistente Sociale Dott.ssa Nicoletta Melis alla quale ci si potrà rivolgere il lunedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, attraverso i seguenti contatti telefonici:

- tel. 070/93810223 - cell. 3456036876;

oppure per:

- email servizi.sociali@comune.samassi.ca.it, s.sociale.samassi@tiscali.it
- PEC servizisociali@pec.comune.samassi.ca.it

Il Responsabile dell'Area Politiche Sociali
D.ssa Loredana Porcu